



Volontariato e assicurazione.

Nota informativa n. 8 del 02/02/2022

Una delle novità interessanti del Codice del terzo settore è rappresentata dal riconoscimento del ruolo del volontariato in tutti gli Enti del terzo settore: in passato il coinvolgimento dei volontari era espressamente contemplato solo nelle organizzazioni di volontariato e nelle associazioni di promozione sociale, con ciò esponendo le organizzazioni senza scopo di lucro di natura diversa al rischio contestazioni, ancorché gli enti associativi, caratterizzandosi per lo svolgimento di finalità non lucrative, presuppongono un coinvolgimento dei soci a titolo gratuito.

Il Codice del terzo oltre a prevedere tale facoltà – che resta caratteristica essenziale per poter mantenere o assumere la qualifica di organizzazione di volontariato e di associazione di promozione sociale – introduce per tutti [l'obbligo assicurativo](#) dei propri volontari.

Con [Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 6 ottobre scorso](#) sono stati individuati i meccanismi assicurativi semplificati, con polizze anche numeriche, ed è stata definita la disciplina dei relativi controlli in sostanziale continuità con quanto previsto dal Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 14/2/1992 con riferimento ai volontari delle organizzazioni di volontariato fatta eccezione per le novità dettate dall'evoluzione tecnologica.

1

Chi deve essere assicurato?

Tutti i volontari, anche non soci, anche se volontari occasionali.

Quale tipo di assicurazione è necessaria?

Una polizza che li assicuri contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile per i danni cagionati a terzi dall'esercizio dell'attività medesima.

Quale tipo di polizza?

La polizza può essere in forma collettiva o in forma numerica. La polizza può essere stipulata anche per il tramite delle reti associative a cui l'ente si affilia.



La polizza riguarda una pluralità di soggetti assicurati, determinati o determinabili, con riferimento al registro dei volontari e alla documentazione relativa ai volontari occasionali.

La decorrenza della polizza

Per i volontari non occasionali, la copertura assicurativa decorre dalle ore 24,00 del giorno di iscrizione nel registro volontari e, qualora tali soggetti cessino di prestare la loro attività volontaria, con conseguente cancellazione dal registro, le garanzie assicurative perdono efficacia dalle ore 24,00 del giorno della cancellazione.

Per i volontari occasionali vengono stipulate apposite polizze la cui efficacia cessa alle ore 24,00 dell'ultimo giorno di servizio, che deve essere espressamente indicato nella polizza.

Come deve essere tenuto il registro dei volontari non occasionali?

Il registro potrà essere alternativamente:

- a) cartaceo,
- a) tenuto con sistemi elettronici e/o telematici forniti anche dalla rete associativa a cui l'ente si affilia.

Il registro cartaceo, prima di essere posto in uso, deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e **bollato in ogni foglio** da un notaio o da un pubblico ufficiale a ciò abilitato, che dichiara nell'ultima pagina il numero dei fogli che lo compongono. Sul tema si era già espresso il Ministero del Lavoro con la [Nota n. 7180 del 28 maggio 2021](#). A differenza del DM del 14/2/1992, il provvedimento in commento non prevede l'obbligo di barrare e firmare ogni variazione del registro ma rimane una prassi utile a dimostrare l'avvenuto aggiornamento del registro.

Il registro tenuto con sistemi elettronici e/o telematici può essere adottato solo se assicura l'inalterabilità delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, anche con le modalità di cui [all'art. 2215 - bis](#), commi 2, 3 e 4 del codice civile.

Nel caso in cui ci si avvalga del sistema fornito dalla rete associativa, la rete potrà accedere al sistema ma dovrà essere il singolo ente, in quanto unico titolare, a provvedere all'inserimento e alla modifica dei dati ivi contenuti. In caso di fuoriuscita dalla rete associativa, l'ente che abbia utilizzato i relativi programmi informatici conserva copia digitale delle iscrizioni inserite per il periodo di appartenenza alla rete.



Quali informazioni devono essere contenute nel registro dei volontari?

Per ciascun volontario è necessario indicare quanto segue:

- a) il codice fiscale o, in alternativa, le generalità, il luogo e la data di nascita;
- b) la residenza o, in alternativa, il domicilio ove non coincidente;
- c) la data di inizio e quella di cessazione dell'attività di volontariato presso l'organizzazione, che corrisponde alla data di iscrizione e cancellazione nel registro.

Tali dati devono essere comunicati tempestivamente all'impresa assicuratrice presso cui vengono stipulate le polizze nelle modalità e termini contrattualmente convenuti.

Come gestire i volontari occasionali?

È possibile istituire un'apposita sezione separata del registro, ove iscrivere i volontari occasionali oppure redigere un elenco dei volontari occasionali, contenente le stesse informazioni richieste per il registro volontari, da conservare e mettere a disposizione dell'impresa assicuratrice, secondo le modalità contrattualmente concordate.

Come avvengono i controlli?

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni esercita le funzioni di vigilanza e controllo sulle imprese di assicurazione anche con riguardo alle coperture assicurative dei volontari degli enti del terzo settore. Altri controlli sono demandati all'ufficio competente del registro unico nazionale del Terzo settore – e ad altri soggetti autorizzati – ragion per cui gli enti del Terzo settore sono tenuti a conservare la documentazione riguardante l'assicurazione dei volontari di cui si avvalgono, sia in modo occasionale che non occasionale, per un periodo non inferiore a dieci anni, e presentarla in caso di verifiche.